

O.d.G. N. 6/2021

PG.N. 133359/2021



Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. PROPOSTA: DC/PRO/2021/26 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO
riunito nella seduta del 25 marzo 2021 in modalità video-conferenza

Visto:

- la L. 36 /2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che prevede per i Comuni la potestà a elaborare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;
- la deliberazione del Consiglio comunale O.d.g. n. 56/2004 (P.G. N.28886/2004) "Linee di indirizzo per rendere attuativa la Legge Regionale n.30/2000 e i principi fondamentali individuati dalla delibera di Giunta PG N. 26983/2003 ai punti 2), 3), 5) e parte del 7) (deliberazione di iniziativa popolare in materia di elettrosmog)”;
- che il 25 giugno 2013 con Prog. n. 130/2013 Pg.n. 128762/2013, per mezzo della delibera “Approvazione della ripresa delle attività del tavolo partecipato di confronto in materia di impianti di telefonia mobile” è stata riavviata la concertazione con i gestori di telefonia mobile, dopo una prima fase (espletata fra il 2005 e il 2010), espressamente limitata a valutare nuovi impianti di telefonia mobile da collocarsi in aree pubbliche;
- che in data 23 maggio 2016 con delibera di Consiglio 242/2016 PG 129599/2016 è stata approvata la delibera “Approvazione di modifiche al regolamento COSAP P.G. 17044/2004 e ss.mm.ii.” in cui è stato inserito l’art. 13Bis del Regolamento, che norma specificatamente l’adeguata quantificazione del canone COSAP dovuto in relazione all’occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all’erogazione del servizio di telefonia mobile ;
- che nel settembre 2018 il Ministero competente ha reso pubblica, attraverso un apposito avviso, l’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 5G, la quale rappresenta una tecnologia di comunicazione mobile di maggiore efficacia che permette servizi di trasmissione avanzati ;
- che con deliberazione di Giunta DGPRO/51/2019, P.G. n. 150372/2019 del 2 aprile 2019 “Approvazione dell’avvio di un tavolo di concertazione con i soggetti gestori

delle reti di telefonia mobile e dei servizi analoghi per l'applicazione della tecnologia 5G a Bologna” è stato avviato un tavolo di concertazione con i soggetti gestori delle reti di telefonia mobile e dei servizi analoghi per l'applicazione della tecnologia 5G;

- che in data 21 ottobre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato l'Ordine del Giorno n. 261.1/2019 P.G. N. 467290/2019 “Ordine del giorno per invitare il Sindaco e la Giunta a predisporre e approvare con celerità il regolamento, previsto dalla legge 36/2001, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, a tutela della salute dei cittadini, e a sospendere temporaneamente il rilascio di autorizzazioni per impianti 5G nel territorio comunale”;

Considerato che:

- le problematiche di maggiore rilevanza nella individuazione di nuovi impianti sono connesse alla concentrazione degli stessi e che la vicinanza a fonti di campo elettromagnetico può generare situazioni di criticità sociale ;
- ai Comuni viene riconosciuto nel quadro legislativo in modo esplicito l'elaborazione di un regolamento per un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- è stata esclusa dalla normativa nazionale la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione di stazioni radio base in aree generalizzate del territorio; ciò viene definito in modo esplicito nel quadro legislativo: non è possibile pertanto per le Amministrazioni Comunali porre divieti su aree generalizzate del territorio, ad esempio con divieti di collocare impianti nelle aree residenziali, né vi possono essere provvedimenti in materia di salute che dettino limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dello Stato;
- la ricerca scientifica in questi anni ha portato a nuovi studi e approfondimenti sul potenziale rischio sanitario a cui la popolazione verrebbe esposta a causa della vicinanza a fonti di campo elettromagnetico, e che l'Amministrazione Comunale intende dedicare un percorso di ascolto in modo da informare e tutelare, anche a lungo termine, la salute della popolazione;
- come indicato nella relazione al regolamento di telefonia mobile del Comune di Bologna, le principali differenze delle reti 5G con le reti 4G riguardano la velocità di trasmissione dei dati (nel 5G è fino a 100 volte superiore di quella del 4G), il consumo energetico (le celle 5G avranno un consumo energetico molto limitato anche sotto sforzo e saranno dotate di una modalità di risparmio energetico in standby), la capacità: (il 5G aumenta la capacità di trasmissione dati, il cui traffico di ipotizza raddoppierà ogni anno), e che le innovazioni tecnologiche connesse al 5G avranno applicazioni nel campo della domotica, della guida assistita e in diverse altre situazioni;
- per soddisfare i requisiti tecnologici di incremento di velocità di trasmissione e di capacità, di bassa latenza, e dell'elevata densità di dispositivi simultaneamente connessi, la rete 5G sarà basata su alcuni elementi tecnologici innovativi, fra cui il fatto che gli impianti radianti possono direzionare il segnale verso i dispositivi connessi (beamforming), senza irradiare in modo passivo i restanti luoghi, abitati e non, posti intorno agli impianti;
- questo nuovo approccio sarà caratterizzato non più da una emissione costante di potenza in tutte le direzioni, ma da una emissione 'adattativa' e mirata in base al numero di utenze da servire, dalla loro posizione e dal tipo di servizio, con un parziale contenimento dei campi elettromagnetici per chi non debba utilizzare la

connessione dei dati e una contestuale efficacia energetica ;

Dato atto che ai sensi degli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento sul Decentramento, è stato richiesto il parere del Consiglio di Quartiere Santo Stefano ;

Tenuto conto che:

- nel Comune di Bologna al 31 dicembre 2020 sono presenti circa 500 impianti per telefonia e assimilati, di cui quelli macrocellulari dei 4 gestori principali sono così ripartiti: Tim (115 impianti), Vodafone (122 impianti), WindTre, (152 impianti) e Iliad (59 impianti), per un totale di 428 impianti macrocellulari. Sono inoltre presenti 32 impianti microcellulari (a bassissima potenza) e 34 impianti a bassa potenza, per sola connessione dati o traffico ferroviario ;
- vi è la necessità di garantire una costante informazione della cittadinanza interessata, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici ;
- sul sito di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) sono indicate le posizioni degli impianti, il gestore, le tecnologie utilizzate e la data di attivazione ;
- in media ogni anno sono stati posizionati 10 nuovi impianti, rimangono in vigore i limiti normativi ed Arpae verifica che i progetti dei nuovi impianti, o di modifica di quelli esistenti, siano compatibili con tali limiti ;
- nel Regolamento sono indicate modalità idonee per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, mediante indirizzi e orientamenti, in quanto il testo proposto prevede di eseguire un'articolazione del territorio così come riportato:
 1. aree urbane di divieto ;
 2. aree urbane di contesto residenziale ;
 3. aree urbane preferenziali ;
 4. siti di telefonia , già individuati come idonei ;
 5. aree destinate a nuovo sviluppo urbano ;

Considerato che:

- il Regolamento ricerca al contempo i seguenti obiettivi :
 - minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici connessa alle installazioni di impianti per la telefonia mobile e favorire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel contesto urbano ;
 - garantire l'idonea copertura del servizio da parte degli operatori ;
 - garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per lo svolgimento del servizio ;
 - assegnare alla concertazione degli impianti di telefonia un appropriato ruolo al fine di raggiungere gli obiettivi indicati ai due punti precedenti, distinguendo la fase di concertazione della localizzazione degli impianti da quella di autorizzazione dei singoli progetti ;
 - minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano e extraurbano derivante dagli impianti, compatibilmente con la piena applicazione dell'obiettivo di cui al punto a) ;
 - rendere partecipi i Quartieri e la cittadinanza nei meccanismi di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento, garantendo al

contempo la corretta informazione ai cittadini ;

- nel Regolamento sono indicate modalità idonee per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, mediante indirizzi e orientamenti, in particolare le novità del Regolamento :

- sono state descritte le procedure e le modalità autorizzative, esplicative della legge e attuate dagli uffici, in modo rispondente alle indicazioni della normativa (art. 6);
- è stata individuata (art. 7) una tripartizione del territorio urbano, individuando le aree di divieto (riportate nel PUG), aree del contesto urbano residenziale, di cui all'art. 9, nonché le aree preferenziali;
- sono stati indicati i criteri per definire le aree preferenziali, ovvero aree ove poter collocare impianti di telefonia senza particolari vincoli, individuando rotatorie stradali, aree parcheggio, aree di arrendo stradale, come le situazioni di maggiore idoneità; con tali indicazioni si individueranno - anche congiuntamente tra Comune e operatori di rete, in modo trasparente - le soluzioni idonee ad entrambi (art. 10);
- sono stati indicati i criteri all'interno del contesto residenziale, individuando gli edifici di particolare altezza i migliori per minimizzare i campi elettromagnetici, o quelli ad uso direzionale, commerciale o di servizio (art. 9);
- sono state individuate modalità per intercettare le esigenze degli operatori di rete al fine di collocare gli impianti nelle aree preferenziali, offrendo aree pubbliche comunali rispondenti ai criteri sopra indicati (art. 12) o individuando altri soggetti che potrebbero essere disponibili (art. 11);
- sono state definite le procedure per eventuali delocalizzazioni, individuando nuovi siti (si ipotizza in particolare spostandosi da aree private poco idonee a aree pubbliche idonee), con un parziale incentivazione economica (art. 13);
- vi è una riflessione sulla crescita e lo sviluppo urbano, che deve svolgersi senza interferenze con lo sviluppo delle infrastrutture (art. 14) : evitare che si realizzino edifici troppo alti e troppo vicini alle antenne esistenti, equilibrata crescita del servizio laddove vi è crescita urbanistica (quartieri e nuove urbanizzazioni);
- sono state individuate modalità per il contenimento paesaggistico , (art. 15);

- infine, il Regolamento ha individuato modalità di intervento di ordine generale, così riportate:

- sono individuate modalità per avviare percorsi di comunicazione e sensibilizzazione alle tecnologie (art. 3 comma 7), nei confronti della popolazione;
- all'interno del regolamento sono individuate le modalità di svolgimento del monitoraggio dei campi elettromagnetici, preferendo le scuole e i siti sensibili (art. 4) a garanzia della tutela della salute e per la verifica dei campi elettromagnetici;
- sono individuate modalità con cui svolgere tali attività con trasparenza, prevedendo la partecipazione dei cittadini interessati (art. 5), anche con un supporto di un prossimo sito web;

Tenuto inoltre conto che il Regolamento sottoposto al parere del Consiglio recepisce alcuni principi fondamentali della normativa fra i quali si richiamano :

1. necessità di contemperamento tra le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e le esigenze di sviluppo della rete di telecomunicazioni ;

2. applicabilità del principio di minimizzazione dei rischi laddove si rilevino elementi che impongano o suggeriscano di limitare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
3. rilevanza del ruolo delle autonomie locali nel perseguimento degli interessi sopra indicati tramite l'esercizio di tutte le proprie potestà ed avvalendosi degli Enti competenti;
4. possibilità per i Comuni di completare la previsione normativa rafforzandola con norme integrative a carattere regolamentare rientranti nei poteri regolamentari in materia di gestione del territorio;
5. possibilità per le Amministrazioni comunali di promuovere accordi, funzionali agli obiettivi del presente Regolamento;
6. possibilità di promuovere, come previsto dall'art.8 L.R. 30/00 così come integrato dalla L.R. n. 30/02, iniziative di coordinamento delle richieste di localizzazione dei diversi gestori anche attraverso l'individuazione e la messa a disposizione di aree ed immobili pubblici;
7. applicabilità del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;

Rilevato che il quadro normativo è andato parzialmente a modificarsi in quanto, come da delibera regionale 1138/2008, si è provveduto ad autorizzare gli impianti di telefonia mobile ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, senza la presentazione di un programma annuale;

Rilevato che:

- fin dal 1999 Arpae attua attività di vigilanza e controllo dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle installazioni di telefonia mobile;
- le richieste di monitoraggio presentate al Comune hanno avuto un andamento altalenante negli anni, con molte criticità "sociali" riscontrate nel primo decennio del 2000, e che negli ultimi anni con il 5G il numero delle richieste di monitoraggi è aumentato, segno di una crescente attenzione della popolazione;
- il valore medio del livello di esposizione ai campi elettromagnetici relativamente alle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare monitorato da Arpae, a fronte di 81 misure manuali eseguite nel 2020, è stato pari a 0,86 V/m, con un valore massimo pari a 3,2 V/m in un caso specifico;
- per il 2020 le statistiche sono in corso di elaborazione, ma è possibile anticipare che in nessun caso si è riscontrato un superamento dei valori di attenzione previsti dalla vigente normativa italiana; il valore massimo misurato è stato pari a 3,61 V/m;
- sono presenti molti siti "formalmente" saturi, ovvero siti ove non è possibile eseguire autorizzazioni con aggiunta di emissioni, in quanto siamo prossimi ai 6 V/m, limite di legge in Italia, che adotta una normativa maggiormente cautelativa di molti altri Stati;
- i rilievi di campo elettromagnetico mediante misure trovano valori molto più bassi, con circa il 90% delle misure sotto i 3 V/m;
- l'adozione di un regolamento di telefonia rende possibili varie attività strumentali all'attuazione del regolamento che ne perseguano le finalità;

Ritiene particolarmente apprezzabile l'art 5 relativo alla trasparenza in merito a dati, documenti, informazioni e al catasto degli impianti, anche per favorire adeguata informazione circa il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e scelte informate dei cittadini;

Rileva che:

- all'interno del Comune sono attuabili percorsi di identificazione delle aree utilmente impiegabili per nuovi siti, e sono possibili protocolli d'intesa con altri Enti che, possedendo un significativo patrimonio immobiliare, possano rappresentare buone soluzioni localizzative;
- sono inoltre attivabili percorsi di comunicazione e divulgazione, per sensibilizzare la cittadinanza sulle attività di tutela della salute, di monitoraggio e vigilanza poste in essere dalle Amministrazioni competenti;

Raccomanda che per quanto riguarda gli impegni richiesti ai gestori di impianti al Capo I art. 3 punto 14 del regolamento, che comprende l'applicazione della migliore tecnologia disponibile e quindi un aggiornamento costante della strumentazione anche in base alla minimizzazione degli impatti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute della popolazione, questo obbligo venga esteso esplicitamente a tutti gli impianti installati, e non solo a quelli nuovi relativi alla tecnologia 5G;

ESPRIME PERTANTO PARERE POSITIVO

con le considerazioni e raccomandazioni ora richiamate, alla proposta di deliberazione della Giunta del Comune di Bologna e all'annesso regolamento comunale.